



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**NORME PER IL
REFERENDUM PROVINCIALE
ABROGATIVO**

Pubblicazione n. 1_2012 Ref.

INDICE

Introduzione	9
Ammissibilità del referendum	10
Chi può votare per il referendum	10
Requisiti di validità ed esito del referendum	12
Indizione del referendum	12
Schede per la votazione	13
Proclamazione del risultato	13
Pubblicazione del risultato	13
Propaganda elettorale	15
Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3	15
Art. 18 Referendum abrogativo	17
Art. 3 Aventi diritto al voto	20
Art. 4 Validità del referendum propositivo	20
Art. 6 Commissione per il referendum	21
Art. 7 Richiesta di referendum propositivo	21
Art. 8 Raccolta delle firme	23
Art. 9 Deposito dei moduli con le firme e i dati richiesti	24
Art. 10 Esame conclusivo da parte della commissione per il referendum	24
Art. 11 Termini per lo svolgimento	25
Art. 12 Indizione del referendum propositivo	25
Art. 13 Schede per la votazione	25
Art. 14 Predisposizione dei verbali	26
Art. 15 Pubblicazione dei risultati del referendum	26
Art. 21 Inammissibilità delle richieste e sospensione della procedura	26
Art. 22 Disposizioni finali	27
Art. 23 Addebito delle spese	27

Art. 24	Rimborso delle spese	27
Art. 25	Disposizioni penali	28
	Allegato B – Scheda per la votazione	29
Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2		31
Art. 12	Elettorato attivo	33
Art. 24	Rinvio delle elezioni	33
Art. 31	Pubblicazione del manifesto delle candidature	34
Art. 32	Stampa delle schede	34
Art. 33	Designazione facoltativa dei rappresentanti di lista	35
Art. 34	Documento di ammissione al voto	36
Art. 35	Liste elettorali di sezione	36
Art. 36	Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento dei seggi	37
Art. 37	Consegna dei locali e dei materiali per l'ufficio elettorale	37
Art. 38	Bolli di sezione e urne di votazione	39
Art. 39	Composizione dell'ufficio elettorale di sezione	39
Art. 40	Albo dei presidenti di seggio	40
Art. 41	Nomina dei presidenti di seggio	42
Art. 42	Nomina degli scrutatori e designazione del segretario dell'ufficio elettorale di sezione	43
Art. 43	Esclusione dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale	43
Art. 44	Obbligatorietà delle cariche di presidente, di scrutatore e di segretario dell'ufficio elettorale	44

Art. 45	Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali	44
Art. 46	Compensi ai componenti degli uffici elettorali	44
Art. 47	Trattamento economico dei componenti dell'ufficio centrale circoscrizionale	46
Art. 48	Rimborso delle spese per la nomina dei presidenti di seggio	46
Art. 49	Caratteristiche e arredamento della sala della votazione	47
Art. 50	Operazioni preliminari dell'ufficio elettorale	48
Art. 51	Accesso alla sala della votazione	49
Art. 52	Competenze del presidente di seggio in materia di ordine pubblico	49
Art. 53	Elettori che possono votare nella sezione	49
Art. 54	Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati e alla polizia di Stato	52
Art. 55	Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale	52
Art. 56	Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno duecento letti	54
Art. 57	Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva	54
Art. 58	Esercizio del diritto di voto in ospedali e casesi di cura con meno di cento posti letto	55
Art. 59	Espressione del voto. Formalità	56
Art. 60	Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto	57
Art. 61	Identificazione degli elettori	58

Art. 62	Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione	59
Art. 64	Chiusura della votazione	60
Art. 65	Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti	60
Art. 66	Accertamento del numero dei votanti	60
Art. 67	Spoglio dei voti	62
Art. 68	Validità e nullità dei voti e delle schede	63
Art. 70	Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore	64
Art. 71	Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio	65
Art. 73	Poteri dell'Ufficio centrale circoscrizionale e del suo presidente. Accesso all'aula	67
Art. 75	Verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale	68
Art. 76	Verbale dell'ufficio elettorale di sezione	68
Art. 77	Contenuto del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale	70
Art. 79	Ricorsi	71
Art. 82	Disposizioni penali	71
	Note alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3	75
	Note alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2	78



INTRODUZIONE

Con la modifica apportata allo Statuto di autonomia dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, anche l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e l'esercizio del referendum abrogativo, propositivo e consultivo sono stati posti in capo alla Provincia, che ha esercitato tale competenza approvando la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 che detta "Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali".

La legge provinciale n. 3 del 2003 disciplina tutto il procedimento referendario: dalla proposizione del referendum allo svolgimento della consultazione, per finire con la proclamazione dell'esito del referendum.

Per quanto riguarda nello specifico il referendum abrogativo di leggi provinciali o di parti di esse, la legge provinciale n. 3 del 2003 disciplina in maniera puntuale la fase di iniziativa del referendum (articolo 18), mentre rinvia alle disposizioni della medesima legge provinciale n. 3 relative al referendum propositivo per quanto riguarda la definizione del corpo elettorale (articolo 3), i requisiti di validità della consultazione (articolo 4) e l'ammissione del referendum (articoli da 7 a 12).

Per le operazioni preordinate allo svolgimento dei referendum e per quelle inerenti la votazione e lo scrutinio, la legge provinciale n. 3 del 2003 (articolo 22) fa invece rinvio alla disciplina per l'elezione degli organi provinciali e quindi alla legge pro-

vinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia).

Si è ritenuto, pertanto, di raccogliere in un'unica pubblicazione tutta la normativa provinciale che disciplina – in questo caso – il referendum provinciale abrogativo, che viene riportata negli allegati 1 e 2 corredati dalle note.

Le disposizioni specifiche dettate per il referendum abrogativo dalla legge provinciale n. 3 del 2003, alcune da coordinarsi con le analoghe disposizioni della legge provinciale n. 2 del 2003, sono sinteticamente commentate di seguito.

AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM (ARTICOLI 18 E 6 LP N. 3 DEL 2003)

La fase di ammissibilità del referendum è di competenza della Commissione per il referendum. Tale Commissione è istituita presso il Consiglio provinciale ed è nominata dall'ufficio di presidenza; essa si occupa dell'istruttoria relativa all'ammissione della richiesta di referendum e alla verifica e al computo delle firme richieste dalla legge a sostegno della richiesta medesima. Solo le richieste dichiarate ammissibili e regolari sono sottoposte a referendum.

CHI PUÒ VOTARE PER IL REFERENDUM (ARTICOLO 3 LP N. 3 DEL 2003 E ARTICOLO 12 LP N. 2 DEL 2003)

L'articolo 3 della legge provinciale n. 3 del 2003 dispone che possano partecipare al referendum "tutti



gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale".

L'articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2003 stabilisce che sono elettori del Consiglio provinciale i cittadini che:

1. compiano la maggiore età (18 anni) entro il giorno della votazione;
2. siano iscritti nelle liste elettorali;
3. risiedano ininterrottamente nel territorio della provincia di Trento da almeno un anno alla data di pubblicazione del manifesto di indizione della consultazione (il 45° giorno prima della votazione) oppure si trovino in una delle condizioni prescritte dall'art. 25 dello Statuto Speciale.

L'accertamento del possesso del requisito residenziale per essere ammessi al voto è effettuato dal Comune di residenza sulla base, oltre che delle citate disposizioni, anche della norma di attuazione emanata con Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50 "Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della Provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1". Questo decreto è stato sostanzialmente modificato con il d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309 (Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente l'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, nonché per quelle dei consigli comunali della Provincia di Bolzano, a seguito della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2). Il testo del decreto n. 50 del 1973 coordinato con il d.lgs. n. 309 del 2003 è riportato nelle note.

Si veda la nota all'articolo 12 della Lp n. 2 del 2003

REQUISITI DI VALIDITÀ ED ESITO DEL REFERENDUM

(ARTICOLO 4 LP N. 3 DEL 2003)

Il referendum è valido qualora l'affluenza non sia stata inferiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto: almeno il 50% più uno degli elettori deve aver votato; se questo requisito non è accertato il referendum non è valido.

Inoltre, nel caso del referendum abrogativo:

1. se la maggioranza dei voti validi è stata espressa per il "SI", la legge provinciale o la parte di essa oggetto del referendum è abrogata;
2. se la maggioranza di voti validi è stata espressa per il "NO", le disposizioni oggetto del referendum continuano a rimanere in vigore.

INDIZIONE DEL REFERENDUM

(ARTICOLO 12 LP N. 3 DEL 2003 E

ARTICOLO 21 COMMA 3 DELLA LP N. 2 DEL 2003)

La data della consultazione è fissata dal Presidente della Provincia con decreto da emanarsi tra il sessantesimo e il cinquantesimo giorno precedente la data della consultazione.

Il decreto deve riportare: il giorno e l'orario della votazione; il quesito oggetto del referendum e i requisiti di validità della consultazione.

Infine, il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno prima della votazione e il manifesto, che dà notizia della consultazione è affisso – a cura di ciascun sindaco – in tutti i comuni della provincia il



quarantacinquesimo giorno prima della votazione.

SCHEDE PER LA VOTAZIONE (ARTICOLO 13 LP N. 3 DEL 2003)

Sulle schede, di unico tipo, di carta consistente e di identico colore per ogni referendum, è riprodotto letteralmente il quesito referendario. Accanto al quesito sono stampate le parole “SI”, “NO”.

L'espressione del voto avviene barrando il “SI” oppure il “NO”.

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO (ARTICOLI 6 E 14 LP N. 3 DEL 2003)

L'accertamento dei requisiti di validità della consultazione e quindi la proclamazione dei risultati sono di competenza della Commissione per il referendum, istituita presso il Consiglio provinciale.

Terminato lo scrutinio da parte di tutti i seggi elettorali la Commissione per il referendum accerta, in pubblica adunanza, se alla consultazione abbia partecipato almeno la maggioranza degli elettori. Determina inoltre il numero di voti validi ottenuti dal “SI” e dal “NO” e procede alla proclamazione del risultato del referendum.

PUBBLICAZIONE DEL RISULTATO (ARTICOLO 15 LP N. 3 DEL 2003)

L'esito del referendum è pubblicato, a cura del Presidente della Provincia, nel Bollettino ufficiale della

Ragione non appena la Commissione per il referendum ha concluso le operazioni di competenza.

PROPAGANDA ELETTORALE

Infine, per quanto riguarda la propaganda elettorale, trova applicazione la normativa statale ovvero:

- l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo);
- la legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale);
- la legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali);
- la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali);
- il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le quali vengono date disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.

Legge provinciale
5 marzo 2003, n. 3



LEGGE PROVINCIALE 5 marzo 2003, n. 3
Disposizioni in materia di referendum propo-
sitivo, referendum consultivo, referendum abroga-
tivo e iniziativa popolare delle leggi provinciali
(b.u. 11 marzo 2003, n. 10, suppl. n. 1)

Art. 18
Referendum abrogativo

1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge provinciale può essere indetto quando lo richiedono ottomila elettori aventi titolo a eleggere il Consiglio provinciale o venti consigli comunali.
2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi provinciali riguardanti il bilancio, i tributi, la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nonché per le leggi di cui al secondo comma dell'articolo 47 dello Statuto speciale.
3. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale che coinvolge interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre può essere indetto esclusivamente quando lo richiedono millecinquecento elettori residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbro di cui agli articoli 48 e 102 dello Statuto speciale.
4. La richiesta di referendum presentata da parte dei consigli comunali deve essere approvata da

TITOLO III
Referendum
abrogativo

Lp 5 marzo 2003, n. 3

ciascun consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. La proposta si intende presentata nel giorno in cui è pervenuta al Consiglio provinciale la deliberazione dell'ultimo comune. Tale ultima deliberazione deve comunque essere presentata entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta, il quale è considerato presentatore ai sensi e per gli effetti di questo articolo.

5. La richiesta di referendum deve indicare il quesito da sottoporre agli elettori, completando la formula “volete che sia abrogato...”, con l'indicazione della legge o delle disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione e dell'oggetto del quesito formulato in termini chiari e sintetici. Per la formulazione dell'oggetto si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 4.
6. La richiesta di referendum è presentata alla presidenza del Consiglio provinciale, corredata dalla prescritta documentazione, da parte di un comitato promotore costituito secondo quanto disposto dall'articolo 7, commi 1 e 3. Un funzionario del Consiglio provinciale redige apposito verbale nel quale indica la data di presentazione della richiesta, il deposito dei documenti, il nome e il domicilio del primo proponente e degli altri presentatori, in numero non superiore a due.
7. L'esame di ammissibilità della richiesta è effettuato dalla commissione per il referendum prevista all'articolo 6.
8. Entro dieci giorni dal deposito, la commissione per il referendum verifica l'ammissibilità della



- richiesta. Il provvedimento che dichiara l'ammissibilità o la non ammissibilità della richiesta è tempestivamente comunicato al primo proponente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della dichiarazione di ammissibilità del referendum devono essere depositati presso il Consiglio provinciale i fogli contenenti le firme raccolte.
 10. La commissione per il referendum provvede alla verifica e al computo delle firme nonché all'esame della documentazione allegata. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento respinge la richiesta qualora ne accerti l'irregolarità. Il provvedimento, che deve essere motivato, è tempestivamente comunicato al Presidente del Consiglio provinciale nonché al primo proponente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Presidente del Consiglio.
 11. Ove la commissione accerti la regolarità della richiesta la comunica immediatamente al Presidente del Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia e al primo proponente. Il Presidente del Consiglio cura la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
 12. Il Presidente della Provincia provvede per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. Qualora il risultato della votazione sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Provincia dichiara, con proprio decreto, l'abrogazione della legge provinciale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum. Il decreto è pubblicato immedia-

tamente nel Bollettino ufficiale della Regione e l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

13. Nel caso in cui il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione delle medesime disposizioni oggetto del referendum prima del rinnovo del Consiglio provinciale e, in ogni caso, prima di due anni.
14. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione il Consiglio provinciale abroghi le disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale, dispone con proprio decreto l'interruzione del referendum. Le operazioni già svolte perdono efficacia.
15. Per quanto non previsto da questo articolo si applica, in quanto compatibile, il titolo I relativo al referendum propositivo.

OMISSIS

Art.3

Aventi diritto al voto

1. Possono partecipare al referendum propositivo tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 4

Validità del referendum propositivo

La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

TITOLO I
Referendum
propositivo

CAPO I
Disposizioni
generali

Si vedano l'art. 12
della Lp n. 2
del 2003
e relativa nota



OMISSIS

Art. 6

Commissione per il referendum

1. Entro dieci giorni dal deposito della richiesta di referendum presso il Consiglio provinciale è istituita la commissione per il referendum. Tale commissione è nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio ed è composta da tre esperti in discipline giuridiche, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente, individuati tra docenti universitari e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. Un funzionario del Consiglio provinciale svolge le funzioni di segretario della commissione.

Art. 7

Richiesta di referendum propositivo

1. La richiesta di referendum propositivo da parte degli elettori è presentata da un comitato promotore composto da almeno dieci persone ed è sottoscritta da tutti i suoi componenti.

OMISSIS

3. Il comitato promotore indica la persona che lo rappresenta avanti alla commissione per il referendum; alla stessa persona vanno inviate tutte le comunicazioni riguardanti il referendum richiesto.
4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in modo chiaro per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a

questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”. Con decisione motivata la commissione per il referendum può chiedere la riformulazione del quesito qualora questo sia formulato in modo non conforme ai predetti requisiti.

OMISSIS

6. Il presidente della commissione per il referendum comunica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la decisione al rappresentante del comitato promotore, al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia.

OMISSIS

7. In caso di rilievi mossi dalla commissione per il referendum al testo dei quesiti, il comitato promotore può presentare osservazioni e modifiche entro venti giorni dalla relativa comunicazione. Entro i successivi dieci giorni la commissione per il referendum decide definitivamente con motivata deliberazione, che viene comunicata al Presidente del Consiglio provinciale e al comitato promotore per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.



Art. 8

Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme può avvenire solo dopo l'ammissione della richiesta di referendum.

OMISSIS

3. La raccolta delle firme deve avvenire sui moduli forniti dalla commissione medesima secondo il modello di cui all'allegato A.
4. Le firme dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale che intendono sostenere la richiesta di referendum devono essere apposte sui moduli ed autenticate dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Il sottoscrittore deve indicare nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
5. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può anche essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.
6. Ai moduli con le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dal comune di residenza, attestanti che i sottoscrittori sono iscritti nella lista elettorale del comune e sono elettori del Consiglio provinciale. I certificati devono essere rilasciati entro cinque giorni dalla relativa richiesta. I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscritto-

ri quando i firmatari di un foglio risultino tutti iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune.

Art. 9

Deposito dei moduli con le firme e i dati richiesti

1. I moduli con le firme e i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali devono pervenire alla commissione per il referendum, che ne rilascia ricevuta, entro i termini previsti (omissis).

Art. 10

Esame conclusivo da parte della commissione per il referendum

1. La commissione per il referendum verifica che:
 - a) i moduli siano stati presentati entro il termine previsto;
 - b) le firme dei sottoscrittori siano regolarmente autenticate;
 - c) siano stati depositati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei singoli comuni per l'elezione del Consiglio provinciale;
 - d) le firme risultate regolari raggiungano il numero minimo previsto dall'articolo 5.

OMISSIS

3. La documentazione completa è trasmessa al Presidente della Provincia.
4. L'esito dell'esame è inoltre comunicato per iscritto al rappresentante del comitato promotore entro dieci giorni dalla data in cui si sono ultimate le operazioni.



Art. 11

Termini per lo svolgimento

1. Il referendum propositivo ha luogo entro sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4.

Art. 12

Indizione del referendum propositivo

1. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Provincia, da emanarsi non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della sua effettuazione. Il decreto indica quanto segue:
 - a) giorno e orario di inizio e conclusione della votazione, tenendo conto che i seggi elettorali devono rimanere aperti almeno dieci ore al giorno;
 - b) i quesiti che costituiscono oggetto del referendum;
 - c) i requisiti per la validità della votazione.
2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 13

Schede per la votazione

1. Le schede per la votazione sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum. Esse sono fornite dalla Giunta provinciale e corrispondono al modello di cui all'allegato B. Sulle schede è riprodotto letteralmente il quesito referendario, stampato a caratteri chiaramente leggibili.
2. L'elettore esprime il proprio voto barrando il "sì" o il "no" stampati accanto ai singoli quesiti.

Art. 14

Predisposizione dei verbali

1. Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici, la commissione per il referendum procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori che hanno partecipato alla votazione, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari, uno dei quali è trasmesso al Presidente della Provincia.
2. Una copia dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e una copia dei risultati della votazione sono trasmesse al Presidente del Consiglio provinciale.

Art. 15

Pubblicazione dei risultati del referendum

1. Il Presidente della Provincia, non appena in possesso del verbale previsto dall'articolo 14, fa pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione gli esiti del referendum.

OMISSIS

Art. 21

Inammissibilità delle richieste e sospensione della procedura

1. Non è ammessa la presentazione di richieste ai sensi di questa legge nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio provinciale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio provinciale.
2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio



provinciale, le procedure attivate ai sensi di questa legge rimangono sospese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali fino al centottantesimo giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti.

Art. 22

Disposizioni finali

1. I referendum popolari previsti da questa legge si effettuano una volta all'anno in una domenica compresa tra il 1° marzo ed il 30 aprile. Qualora siano stati richiesti più referendum popolari provinciali essi si svolgono contemporaneamente, con un'unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
2. Per le operazioni preordinate allo svolgimento dei referendum previsti da questa legge, nonché per quelle inerenti la votazione e lo scrutinio si applica, in quanto compatibile, la disciplina per l'elezione degli organi provinciali.

Art. 23

Addebito delle spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni relative ai referendum popolari e alle iniziative popolari proposte ai sensi di questa legge sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 24

Rimborso delle spese

1. Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme per le richieste sono a carico della Provincia nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

2. Il rimborso previsto dal comma 1 non spetta se la proposta di iniziativa popolare è dichiarata improponibile o se la consultazione referendaria è dichiarata non valida a causa del mancato raggiungimento del quorum di votanti richiesto dalla legge.
3. Per ottenere il rimborso previsto dal comma 1, i presentatori della proposta o i promotori del referendum presentano richiesta scritta alla Provincia indicando il nominativo del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.

Art. 25

Disposizioni penali

1. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale, per quanto riguarda le disposizioni penali si applica quanto previsto dal titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

OMISSIS



Allegato B
Scheda per la votazione (articolo 13)

Esterno della scheda di votazione

Provincia autonoma di Trento
(Simbolo)

Referendum...

Data del giorno della votazione

Scheda di votazione
(Timbro)

Interno della scheda di votazione

	Barrare la risposta prescelta	
Quesito/i		
1.	SI	NO
2.	SI	NO
3.	SI	NO
4.	SI	NO
5.	SI	NO
6.	SI	NO
7.	SI	NO
8.	SI	NO

Legge provinciale
5 marzo 2003, n. 2



**LEGGE PROVINCIALE 5 marzo 2003 n.2 Norme
per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento e
del Presidente della Provincia**

Art. 12

Elettorato attivo

1. Sono elettori del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono nel territorio della provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno oppure si trovano in una delle condizioni prescritte dall'articolo 25 dello Statuto speciale.

OMISSIS

Art. 21

Indizione dei comizi elettorali

3. I sindaci di tutti i comuni della provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi il quarantaciquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 24

Rinvio delle elezioni

1. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Pre-

TITOLO III

Elezioni
del consiglio
provinciale e del
presidente della
provincia.

CAPO I

Disposizioni
generali

In forza del
rinvio disposto
dall'articolo 22
comma 2
della Lp n. 3 del
2003, si applica
la disciplina per le
elezioni provinciali
per le operazioni
preordinate allo
svolgimento del
referendum e
per le operazioni
inerenti la votazione
e lo scrutinio.

Si veda la nota

CAPO III

Del procedimento
elettorale
preparatorio

SEZIONE I

Disposizioni
generali

Lp 5 marzo 2003, n. 2

- sidente della Provincia può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto.
2. Il rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini previsti per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.
 3. La nuova data è fissata dal Presidente della Provincia e portata a conoscenza degli elettori con manifesto.

OMISSIS

Art. 31

Pubblicazione del manifesto delle candidature^I

1. Il Presidente della Provincia provvede per la preparazione del manifesto (OMISSIS)
2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale^{II}, è trasmesso dalla Giunta provinciale ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello di votazione.

- I. Nel caso di referendum abrogativo il manifesto reca il quesito
- II. Per il referendum abrogativo l'ufficio centrale circoscrizionale è sostituito dalla commissione per il referendum



Art. 32
Stampa delle schede

OMISSIS

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 33
Designazione facoltativa dei rappresentanti di lista^{III}

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 i delegati di cui all'articolo 27 o le persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione e all'ufficio centrale circoscrizionale due rappresentanti di lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al sindaco del comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali oppure direttamente ai singoli presidenti delle sezioni la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio delle operazioni preliminari.
 2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, en-
- III. Nel caso del referendum abrogativo si tratta dei rappresentanti di ciascun partito o gruppo politico rappresentato in consiglio provinciale e dei promotori del referendum (art. 19, legge 25 maggio 1970, n. 352)

Si veda la nota all'articolo 8 della Lp n. 3 del 2003

Da intendersi commissione per il referendum

Lp 5 marzo 2003, n. 2

tro le ore dodici del giorno di votazione, alla struttura provinciale competente, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può far inserire succintamente a verbale le eventuali dichiarazioni.
4. Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
5. Durante le operazioni di cui all'articolo 50 nemmeno i rappresentanti di lista possono allontanarsi dalla sala.

Art. 34

Documento di ammissione al voto

1. L'elettore vota presso la sezione elettorale previa esibizione del documento di ammissione al voto disciplinato dalla normativa statale, unitamente a un documento d'identificazione.
2. Gli elettori all'estero sono informati dell'indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati dai comuni e partecipano al voto muniti del documento di ammissione al voto disciplinato dalla normativa statale.
3. Allo scopo di rilasciare, se necessario, i documenti di ammissione al voto, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione dalle ore nove alle ore diciannove e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.



Art. 35

Liste elettorali di sezione

1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione.

Art. 36

Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento dei seggi

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Presidente della Provincia, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di un commissario.

Art. 37

Consegna dei locali e dei materiali per l'ufficio elettorale

1. Il sindaco provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:
 - a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
 - b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale;
 - c) un estratto delle liste di cui alla lettera b), da af-

Il manifesto
riporta il quesito
referendario.

Lp 5 marzo 2003, n. 2

- figgersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
- d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- e) i verbali di nomina degli scrutatori;
- f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'articolo 33;
- g) il pacco delle schede trasmesso sigillato dalla Giunta provinciale al sindaco, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- h) le urne occorrenti per la votazione;
- i) sei matite copiative per l'espressione del voto;
- j) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
- k) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;
- l) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento della sezione.
2. Il presidente accerta, inoltre, l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
 3. Eventuali deficienze emerse dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tempestivamente segnalate al sindaco affinché questi provveda a porvi rimedio immediatamente e comunque prima delle ore sei del giorno di votazione.
 4. Il presidente dà atto nel verbale di cui all'articolo 76 di quanto emerso e dei provvedimenti adottati e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna



posta alla sua sinistra il pacco delle schede di votazione nonché il plico, ancora sigillato, contenente il bollo della sezione; rimanda quindi le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

Art. 38

Bolli di sezione e urne di votazione

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva, sono forniti dalla Giunta provinciale.
2. Le urne, fornite anch'esse dalla Giunta provinciale, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle allegare alla legge che disciplina l'elezione della Camera dei deputati.
3. In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.
4. La Giunta provinciale, previ accordi con il Ministero dell'interno, può adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

Art. 39

Composizione dell'ufficio elettorale di sezione

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Art. 40

Albo dei presidenti di seggio

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso la Provincia sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.
2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia di Trento che:
 - a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni provinciali;
 - b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) non appartengono ad una delle categorie indicate nell'articolo 43;
 - d) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento).
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno il sindaco, sentito l'ufficiale elettorale, comunica alla Provincia i nominativi delle persone di cui si pro-



- pone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:
- a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;
 - b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;
 - c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;
 - d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
 - e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.
4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 il sindaco, sentito l'ufficiale elettorale, comunica alla Provincia, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'incarico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per i comuni ladini della provincia di Trento la comunicazione del sindaco deve indicare anche il possesso

- dell'attestato di cui alla lettera d) del comma 2.
5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla cancelleria della corte d'appello di Trento a cura della Provincia.

Art. 41

Nomina dei presidenti di seggio

1. Il presidente della corte d'appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 40 e fra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dell'avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa. La scelta nell'ambito dell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e gli impiegati civili dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.
2. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione tramite i comuni di residenza, ai quali è inviato l'elenco degli elettori interessati, perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.
3. In caso di impedimento del presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco od un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.



Art. 42

Nomina degli scrutatori e designazione del segretario dell'ufficio elettorale di sezione

1. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori istituito con legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).
2. Per la nomina degli scrutatori si applicano i termini e le modalità di cui alla legge n. 95 del 1989.
3. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 43

Esclusione dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
 - a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
 - b) i dipendenti dei ministeri dell'interno, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) i militari delle forze armate in servizio, gli

appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla polizia di Stato e al corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;

e) i segretari comunali nei comuni aventi più di tre sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 44

Obbligatorietà delle cariche di presidente, di scrutatore e di segretario dell'ufficio elettorale

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento.
3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 45

Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali

1. A tutte le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Art. 46

Compensi ai componenti degli uffici elettorali

1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di 150,00 euro. Agli scrutatori e al segretario spetta un compen-

I compensi previsti da questo articolo verranno aggiornati ai sensi del comma 5.



- so complessivo di 120,00 euro. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai dipendenti della Provincia con qualifica di dirigente.
2. Al presidente e ai componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo, indipendentemente dal numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, di 100,00 e di 70,00 euro rispettivamente.
 3. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative ad esso, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.
 4. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti da questa legge possono utilizzare il proprio mezzo, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità.
 5. A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge, le misure dei compensi di cui ai commi 1 e 2 sono rideterminate ogni tre anni con decreto del Presidente della Provincia in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le cifre risultanti sono arrotondate all'euro superiore.
 6. La liquidazione e il pagamento delle competenze sono effettuate a cura dell'amministrazione comunale e a carico della Provincia.
 7. I compensi previsti da questo articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenuta o imposta e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Art. 47

Trattamento economico dei componenti dell'ufficio centrale circoscrizionale^N

1. Al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 29 corrisposto, a titolo di onorario per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un compenso giornaliero pari a 150,00 euro.
2. A ciascun componente dell'ufficio centrale circoscrizionale è corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un onorario giornaliero pari a 120,00 euro.
3. A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge, le misure dei compensi di cui ai commi 1 e 2 sono rideterminate ogni tre anni con decreto del Presidente della Provincia in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate all'euro superiore.
4. Le spese per gli onorari previste da questo articolo sono a carico della Provincia

Art. 48

Rimborso delle spese per la nomina dei presidenti di seggio

1. Per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 41 è rimborsata la quota forfettaria di 6,00 euro, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di can-

IV. Per il referendum abrogativo l'ufficio centrale circoscrizionale è sostituito dalla commissione per il referendum



- celleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina.
2. A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge, la quota forfettaria di cui al comma 1 è rideterminata ogni tre anni con decreto del Presidente della Provincia in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate all'euro superiore.
 3. Il rimborso di cui al comma 1 è a carico della Provincia.

Art. 49

Caratteristiche e arredamento della sala della votazione

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, tratteneendosi il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno una volta che sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.
5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal

CAPO IV
della votazione

SEZIONE I
Norme generali

Lp 5 marzo 2003, n. 2

Si tratta dei rappresentanti dei partiti o gruppi rappresentati in consiglio provinciale e dei rappresentanti dei promotori del referendum.

tramezzo e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza inferiore a due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.
7. Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati^V, un manifesto recante le principali norme per la votazione ed un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Art. 50

Operazioni preliminari dell'ufficio elettorale

1. Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario nonché i rappresentanti delle liste dei candidati eventualmente presenti e regolarmente designati.
2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'articolo 42 o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 43.

V. Per il referendum abrogativo si tratta del manifesto che riporta il quesito referendario



3. Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:
 - a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione e del pacco contenente le schede per la votazione;
 - b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale;
 - c) vengono riposte nell'urna alla sinistra del presidente le schede autenticate;
 - d) viene sigillata l'urna vuota posta alla destra del presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.
4. Durante le operazioni previste da questo articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo possibile, nessuno può allontanarsi dalla sala.
5. Il presidente dell'ufficio quindi dichiara aperta la votazione.

Art. 51

Accesso alla sala della votazione

1. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il documento di ammissione al voto.
2. È vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 52

Competenze del presidente di seggio in materia di ordine pubblico

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far

- espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. La forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione.
 3. In caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala della votazione e farsi assistere dalla forza pubblica. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
 4. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.
 5. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione od impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
 6. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori che abbiano già votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori che indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda siano allontanati dalle cabine, previa



restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 64 riguardo al termine ultimo di votazione.

7. Di quanto sopra è dato atto nel processo verbale.

Art. 53

Elettori che possono votare nella sezione

1. Ha diritto di votare nella sezione:
 - a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;
 - b) chi si presenta munito di sentenza di corte d'appello o di attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che lo dichiara elettore del comune;
 - c) il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio;
 - d) OMISSIS
2. Gli elettori di cui alle lettere a), c) e OMISSIS del comma 1 devono in ogni caso produrre il documento di ammissione al voto e quelli di cui alle lettere b), c) e OMISSIS del comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è preso nota nel verbale.

Sezione II
Seggi speciali

Si applica anche l'articolo 1 del Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e recentemente modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46) che detta disposizioni particolari per il voto domiciliare degli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali. Si veda la nota all'articolo.

Art. 54

Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati e alla polizia di Stato

1. I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio, quando siano elettori per il Consiglio provinciale.
2. Essi possono esercitare il voto previa esibizione del documento di ammissione al voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, e sono iscritti in una apposita lista agguanta.
3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 55

Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale

1. I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio elettorale dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione e siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo nel collegio.
2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel



- luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal documento di ammissione al voto, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.
3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
 - a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel giorno precedente le elezioni al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
 - b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
 4. Gli elettori di cui al presente articolo possono votare esclusivamente previa esibizione del documento di ammissione al voto e dell'attestazione di cui alla lettera b) del comma 3 che, a cura del presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata e allegata al registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti.

Art. 56

Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno duecento letti

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita per ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento una sezione elettorale in cui la votazione ha luogo secondo le norme vigenti.
2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono tuttavia essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.
3. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina si applica l'articolo 57.

Art. 57

Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva

1. Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali norme.
2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contem-



- poraneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.
3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.
 4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
 5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
 6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in un'apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
 7. I compiti del seggio, costituito a norma di questo articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
 8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Art. 58

Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di cento posti letto

1. Per gli ospedali e case di cura con meno di cento posti letto il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati possono esercitare il diritto di voto.

Per l'art. 1 del D.L. n.1
del 2006 si veda
la nota all'art.55

2. Nelle ore fissate il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e raccoglie il voto dei ricoverati, curando che la votazione abbia luogo in una cabina mobile o con un mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto, assistito dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio designato dalla sorte e alla presenza dei rappresentanti di lista, se designati, che ne facciano richiesta.
3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota, all'atto della votazione, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale e introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Art. 58 bis

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

1. Per gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali si applica l'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.
2. Questo articolo si applica soltanto se l'avente



diritto al voto domiciliare dimora nel territorio della Provincia e ha diritto di voto per le elezioni provinciali.

Art. 59

Espressione del voto. Formalità

1. Il voto é dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.
2. Se l'elettore non vota nella cabina il presidente del seggio deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.
3. Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.
4. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.
5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul documento di ammissione al voto dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.
6. I certificati medici eventualmente esibiti sono allegati al verbale e sono validi soltanto se rilasciati dai funzionari medici designati dai competenti organi preposti alla gestione della sanità; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

Sezione III
Modalità
di espressione
del voto

Lp 5 marzo 2003, n. 2

7. Tali certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. I certificati medici devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.
8. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'unione italiana ciechi.

Art. 60

Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le strutture sanitarie pubbliche, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all'articolo 59 e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti).
3. Si applicano altresì gli articoli 1 e 2 della legge n. 15 del 1991.

Art. 61

Identificazione degli elettori

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
2. In mancanza di idoneo documento di identifi-



- cazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta l'identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna nella lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale.
3. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui al comma 2.
 4. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori decide il presidente a norma dell'articolo 65.

Art. 62

Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il documento di ammissione al voto. Uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda di votazione, appone nell'apposito spazio del documento di ammissione al voto il timbro della sezione e la data e annota il numero del documento nell'apposito registro. Dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa l'elettore si reca nella cabina e quindi, dopo aver espresso il voto, presenta la scheda già piegata al presidente, il quale la depone nell'urna delle schede votate.
2. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o

ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è conservata in un apposito plico, dopo che il presidente vi ha scritto "scheda deteriorata" e vi ha apposto la sua firma.

3. Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.
4. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.
5. Man mano che si depongono le schede nell'urna uno degli scrutatori attesta l'avvenuta votazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.
6. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 32, o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare.

Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegate al processo verbale.

OMISSIS

Art. 64

Chiusura della votazione

1. La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 65

Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria, facendo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le diffi-



coltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Art. 66

Accertamento del numero dei votanti

1. Dopo che gli elettori hanno votato il presidente:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;
 - c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla commissione o sotto-commissione elettorale circondariale nonché da quelle di cui agli articoli 56, 57 e 58 e dal registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto; queste liste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori;
 - d) conta le schede autenticate e non utilizzate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo, il loro numero corrisponda al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
 - e) forma il plico numero 1 diretto all'ufficio centrale circoscrizionale contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti e tutte le schede autenticate e non autenticate avanzate e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;
 - f) provvede immediatamente a recapitare il plico di cui alla lettera e) al sindaco del comune, il quale ne cura il successivo inoltro all'ufficio centrale circoscrizionale;

Da intendersi:
alla commissione
per il referendum

Capo V
Dello scrutinio
e della proclamazione

g) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali nell'urna che conteneva le schede autentiche e provvede a sigillarla, formando un apposito pacco sigillato di stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovino posto nell'urna; h) rinvia le operazioni alle ore sette del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi; ai rappresentanti di lista è consentito intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;

i) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

2. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale nel quale si prende nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni assunte.

Art. 67

Spoglio dei voti

1. Alle ore sette del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'articolo 66, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del giorno stesso.
2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega



- e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce tutti i voti in essa contenuti; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale espressione.
3. Il terzo scrutatore ed il segretario annotano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascun candidato^{VI} alla carica di presidente, da ciascuna lista nonché da ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.
 4. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'ufficio.

Art. 68

Validità e nullità dei voti e delle schede

1. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 32 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'articolo 50;
 - b) quando, pur non esprimendo il voto (omissis), contengano altre indicazioni.
3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

VI. ^{VI}In caso di referendum abrogativo si tratta dei voti espressi per il "sì" o per il "no"

Da intendersi che
abbia espresso il voto
sia per il "si" che per
il "no".

Lp 5 marzo 2003, n. 2

a) che presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

OMISSIS

c) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di presidente della Provincia;

OMISSIS

4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e sono allegate al verbale delle operazioni.

OMISSIS

Art. 70

Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore

1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli articoli 67, 68 e 69 il presidente, entro le ore sedici del giorno successivo a quello di votazione, deve compiere le seguenti operazioni:
 - a) formare un primo pacco contenente tutte le schede scrutinate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;
 - b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;
 - c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti e atti relativi all'ufficio o comunque prodotti al medesimo; prima di



- chiudere il pacco si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;
- d) recapitare con l'assistenza di un componente del seggio i tre pacchi sopra indicati all'ufficio centrale circoscrizionale, ritirando ricevuta del materiale.
2. Qualora non si adempia a quanto prescritto da questo articolo il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti e i documenti ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze e i responsabili delle medesime.

Art. 71

Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio

1. Il presidente della sezione al termine delle operazioni di scrutinio dichiara il risultato nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione e provvede quindi a:
- a) formare il plico numero 2 diretto all'ufficio centrale circoscrizionale^{VII}, nel quale sono inserite le schede contenenti voti validi;
- b) formare il plico numero 3 diretto all'ufficio centrale circoscrizionale^{VIII}, contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli o contestati, che siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutati di entrarvi, nonché tutte le carte e documenti

VII. Commissione per il referendum

VIII. Commissione per il referendum

- relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della corte d'appello, le attestazioni del sindaco di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 53 e i certificati medici;
- c) formare il plico numero 4 diretto alla Giunta provinciale, contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;
- d) formare il plico numero 5 diretto al sindaco del comune, contenente il terzo esemplare del verbale.
2. Tutti i predetti plichi devono essere sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma del presidente e con quella di almeno due scrutatori.
 3. Tali plichi devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delega scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltrato agli uffici cui sono diretti.

OMISSIS



Art. 73

Poteri dell'Ufficio centrale circoscrizionale e del suo presidente. Accesso all'aula

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
2. All'ufficio centrale circoscrizionale è vietato:
 - a) discutere e deliberare sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti negli uffici elettorali di sezione;
 - b) modificare i risultati riportati nei verbali degli uffici elettorali di sezione, a meno che non sia sorto il dubbio dell'esistenza di un errore materiale di trascrizione dei risultati dalla tabella di scrutinio; in tal caso, quando sia accertata la rispondenza dei risultati indicati nella tabella di scrutinio in possesso dell'Ufficio centrale circoscrizionale con i risultati indicati nel secondo esemplare della tabella di scrutinio depositato presso la Giunta provinciale, sono da considerare validi i risultati indicati nelle tabelle di scrutinio;
 - c) occuparsi di qualsiasi altra questione che non sia di sua esclusiva competenza.
3. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo. Il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.
4. Nessun elettore può entrare armato.
5. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti di sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, fermo restando il com-

Capo IV

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti.

La proclamazione del risultato compete alla commissione per il referendum (si veda l'art. 14 della Lp n. 3 del 2003) che svolge le proprie operazioni applicando, in quanto compatibile, l'articolo 73 della Lp 2/03.

Lp 5 marzo 2003, n. 2

ma 4 dell'articolo 33, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

OMISSIS

Art. 75

Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale

1. (OMISSIS) Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dall'art. 77.
2. Non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale, tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni sono trasmessi a cura del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale al Presidente della Provincia, che ne rilascia ricevuta.
3. Il terzo esemplare del verbale è depositato presso la struttura provinciale competente in materia elettorale.

OMISSIS

Art. 76

Verbale dell'ufficio elettorale di sezione

1. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere:
 - a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;
 - b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione ai sensi delle lettere



- b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 53;
- c) l'indicazione del numero delle schede autentiche prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;
- d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'articolo 59, comma 4;
- e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:
- 1) totale dei votanti;
 - 2) totale delle schede contenenti voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;
 - 3) totale delle schede contenenti voti contestati e non attribuiti;
 - 4) totale delle schede contenenti voti nulli;
 - 5) totale delle schede nulle;
 - 6) totale delle schede bianche.
- f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione o altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;
- g) l'elenco degli allegati al verbale;
- h) l'indicazione della data e dell'ora di chiusura delle operazioni;
- i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista.
2. Il dato di cui al numero 1) della lettera e) del comma 1 è desunto dalla lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e dalle liste aggiunte utilizzate per la votazione. I dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera e) del comma 1 sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale.

Art. 77

*Contenuto del verbale dell'Ufficio centrale
circostrizionale*

1. Il verbale dell'Ufficio centrale circostrizionale deve contenere:
 - a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo, dei due esperti e dei rappresentanti di lista;
 - b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;
 - c) l'indicazione della cifra individuale di ogni candidato alla carica di Presidente della Provincia come determinata dall'articolo 72, comma 1, lettera c);
 - d) l'indicazione della cifra elettorale di ogni lista;
 - e) l'indicazione del numero di voti validi che ogni lista ha ottenuto nei comuni ladini indicati all'articolo 4 e, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nei medesimi comuni;
 - f) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
 - g) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;
 - h) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.
2. Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'Ufficio centrale cir-



- coscrizionale e ne formano parte integrante.
3. Il verbale e i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal presidente, dai componenti l'ufficio, nonché dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta.ù

OMISSIS

Art. 79

Ricorsi

1. Contro le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio provinciale e contro le operazioni per l'elezione del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato.

OMISSIS

Art. 82

Disposizioni penali

1. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale, si applicano le disposizioni penali previste al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Note alle Leggi provinciali
5 marzo 2003, n. 3 e n. 2



Note alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3

NOTA ALL'ARTICOLO 8

Per la legge 21 marzo 1990, n. 53 (pubblicata nella G.U. 22 marzo 1990, n. 68), come da ultimo modificata 52 dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (pubblicata nella G.U. 3 maggio 1999, n. 101), concerne *“Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”*, si veda la nota all'articolo 33 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2.

NOTE ALL'ARTICOLO 18

- Lo Statuto di autonomia, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (pubblicato nella G.U. 20 novembre 1972, n. 301), concernente *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”*, è stato da ultimo modificato dalla l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella G.U. 1 febbraio 2001, n. 26) recante *“Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano”*.

- L'articolo 48 dello Statuto di autonomia, come sostituito dall'articolo 4 della l.cost. n. 2 del 2001, recita:

“Art. 48

Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è compo-

AVVERTENZA
Note redatte dal Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia al solo fine di facilitare la lettura del testo. Restano invariati valore ed efficacia della legge e degli atti trascritti.

sto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica.”



- L'articolo 102 dello Statuto di autonomia, come sostituito dall'articolo 4 della l.cost. n. 2 del 2001, recita:

“Art. 102

Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della Provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.”

NOTA ALL'ARTICOLO 25

Per il titolo VII del decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) si veda la nota all'articolo 40 della legge provinciale 5 marzo 2003, n.2.

**Note alla legge provinciale
5 marzo 2003, n. 2**

NOTE ALL'ARTICOLO 12

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (pubblicato nella G.U. 28 aprile 1967, n. 106), come da ultimo modificato dalla legge 24 novembre 2005, n. 270 (pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2005, n. 303, S.O.) dall'articolo 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (pubblicata nella G.U. 24 novembre 2000, n. 275), concerne *“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”*.

- L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 (pubblicata nella G.U. 22 gennaio 1992, n. 17) modificato dall'articolo 52, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (pubblicato nella G.U. 16 gennaio 2006, S.O.), recita:
“Art. 2

1. Non sono elettori:

a) [abrogato];

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurez-



za detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.”.

- Per lo Statuto di autonomia si veda la nota all'articolo 18 della Lp n. 3 del 2003.

- L'articolo 25 dello Statuto di autonomia, come modificato dall'articolo 4 della l.cost. n. 2 del 2001, recita:

“Art. 25

Il Consiglio regionale è composto dai membri dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei

consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.”

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50 (pubblicato nella g.u. 31 marzo 1973, n. 84, suppl. ord.) recante. “Esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1” recita:

Art. 1

Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento

1. Sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, e che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali si trovano in una delle seguenti condizioni:



- a) risiedono nella provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno;
 - b) risiedono nella regione Trentino - Alto Adige/Südtirol ininterrottamente da almeno quattro anni dei quali più di due, anche non continuativi, nella provincia di Trento;
 - c) risiedono nella provincia di Trento e ininterrottamente da almeno quattro anni nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, avendo risieduto per un periodo di due anni, anche non continuativi, nella provincia di Trento;
 - d) dopo aver risieduto ininterrottamente per almeno un anno nella provincia di Trento hanno di qui trasferito la propria residenza nella provincia di Bolzano, senza avervi maturato il diritto di voto;
 - e) risiedono nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento dove hanno maturato uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d);
 - f) risiedono nella provincia di Trento, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per il Consiglio regionale e prima del trasferimento avevano maturato uno dei requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d);
 - g) sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 4.
2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica

ca 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio provinciale di Trento purché si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui al comma 1 alla data della cancellazione¹.

Art. 2

Adempimenti dell'ufficiale elettorale dei comuni della provincia di Trento

1. L'ufficiale elettorale di ogni comune della provincia di Trento, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio provinciale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali:

- a) non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 1;
- b) hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 1 ma non possono, in base alle certificazioni anagrafiche, esercitare il voto nel comune di residenza; per tali elettori deve essere indicato il comune nel quale hanno diritto di votare.

2. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto ai

I. Articolo così sostituito dall'articolo 1, D. Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309



sensi dell'articolo 1, la commissione elettorale circondariale trasmette immediatamente al sindaco del comune interessato copia del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, affinché la commissione elettorale circondariale competente provveda, a sua volta, ad assegnare l'interessato, previa iscrizione nella relativa lista, alla sezione nella cui circoscrizione aveva la residenza. Il presidente di tale commissione ne dà immediata notizia al sindaco ai fini del rilascio dei documenti di ammissione al voto^{II}.

Art. 3

Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della provincia di Trento

1. Nei comuni della repubblica è istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento.

2. I cittadini che trasferiscono la residenza nella provincia di Trento, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, restano iscritti nella lista di cui al comma 1 fino al compimento del periodo residenziale previsto dall'articolo 1.

3. Nelle liste elettorali aggiunte devono, altresì, essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione se-

II. Articolo così sostituito dall'articolo 2, D. Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309

mestrale, nelle liste elettorali di un comune della provincia di Trento, non hanno tuttavia maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio provinciale, i periodi residenziali stabiliti nell'articolo 1. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell'articolo 30, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, i sindaci dei comuni della provincia di Trento devono comunicare i nominativi dei cittadini iscritti nella lista aggiunta ai comuni di loro ultima residenza.

4. Nelle liste elettorali aggiunte di cui al comma 1 sono iscritti anche i cittadini che, risiedono nella provincia di Trento avendo trasferito la residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste senza avere maturato nella medesima il periodo residenziale prescritto per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. A tal fine tali cittadini vengono cancellati dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Ai fini della votazione tali cittadini sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione risiedevano prima del trasferimento nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

5. Fino alla maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 1, gli elettori iscritti nelle liste ai sensi dei commi precedenti hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale



che si dovessero svolgere nel comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tal fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella provincia di Trento.

6. I sindaci dei comuni della provincia di Trento devono comunicare ai comuni interessati, entro quarantotto ore, ogni trasferimento che, durante la maturazione dei prescritti periodi residenziali, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale perché ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.

7. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della provincia di Trento il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio provinciale in un qualsiasi altro comune della repubblica^{III}.

Art. 4

Elettori residenti all'estero

1. Sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'articolo 1.

2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe

III. Articolo così sostituito dall'articolo 3, D. Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309

degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti.

3. I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'articolo 3, restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 1 il periodo di residenza nel territorio della provincia di Trento è determinato anche con riferimento al periodo già compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio.

4. I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati definitivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Trento sono considerati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero nonché al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, sempreché il genitore o, rispettivamente, il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte^{IV}.

IV. Articolo così sostituito dall'articolo 4, D. Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309



Art. 5 - Art. 9

OMISSIS^V

Art. 10

L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte previste nei precedenti articoli non limita il godimento di alcun diritto politico spettante al cittadino secondo le norme in vigore.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano, per la tenuta e la revisione delle liste elettorali comprese quelle aggiunte, le disposizioni contenute nel testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 11

OMISSIS

NOTE ALL'ARTICOLO 33

- La legge 21 marzo 1990, n. 53 (pubblicata nella G.U. 22 marzo 1990, n. 68), come da ultimo modificata 52 dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (pubblicata nella G.U. 3 maggio 1999, n. 101), concerne "*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*".

- L'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999 n. 120 (pubblicata nella G.U. 3 maggio 1999, n. 101), dispone:

V. Articoli abrogati dall'art. 7 del D. Lgs 18 dicembre 2002, n. 309

“Art. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.



2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.”

- Per la legge 4 gennaio 1968 n. 15 (abrogata dall'articolo 77 del D.Lgs. 28-12-2000 n. 443), recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo B)*”, pubblicato nella G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., e dall'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 recante “*Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo C)*”, pubblicato nella G. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.), si veda l'articolo 21 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)*” (Pubblicato nella G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.), che dispone:

“Art. 21 (R)

Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ulti-

mi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R).”.

NOTE ALL'ARTICOLO 34

- Il documento di ammissione al voto attualmente è la tessera elettorale personale, istituita con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (pubblicato nella G.U. 24 ottobre 2000, n. 249) recante *“Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della L. 30 aprile 1999, n. 120”*.

- Gli articoli 1 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 2000, recitano:

“Art. 1

Istituzione della tessera elettorale.

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente,



che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.”

“Art. 9

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.”

- La legge 30 aprile 1999, n. 120 (pubblicata nella G.U. 3 maggio 1999, n. 101), come da ultimo modificata dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (pubblicato sulla G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.), concerne “*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*”.

- L'articolo 13 della legge n. 120 del 1999 recita:

“Art. 13

Istituzione della tessera elettorale.

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15



maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.”

- Alla tenuta e revisione delle liste elettorali nonché al rilascio del documento di ammissione al voto provvede l'Ufficiale elettorale, secondo quanto previsto dall'articolo 4 bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al dPR 20 marzo 1967, n. 223 e s.m, come sostituito dall'articolo 10, comma 1 della legge 21 dicembre 2005, n. 270

- L'articolo 4 bis del dPR 20 marzo 1967, n. 223 concernente *“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”* (pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 1967, n. 106) recita:

1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto^{VI}.

VI. Articolo aggiunto dall'art. 26, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza indicata al comma 14 dello stesso articolo, e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 10, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

NOTE ALL'ARTICOLO 40

- Il D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 (pubblicato nella G.U. 16 febbraio 1994, n. 38), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261 (pubblicato nella G.U. 5 luglio 2001, n. 154, S.O.), reca *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento”*.

- L'articolo 3 del D.Lgs. n. 592 del 1993, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321 (pubblicato nella G.U. 23 settembre 1997, n. 222), recita:

“Art. 3

Uffici pubblici

1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina ai fini di cui al comma 1 è effettuato da una commissione, nominata dal commissario del Governo per la provincia di Trento, d'intesa con il Presidente della Giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il medesimo Presidente della Giunta provinciale.

3. La commissione, nominata per un trien-



nio, è composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti, scelti per metà fra i cittadini residenti nelle località ladine. Svolge le funzioni di segretario un impiegato, appartenente ad un livello retributivo funzionale non inferiore al sesto, dell'amministrazione dello Stato o della Provincia. Tutti i commissari ed il segretario devono avere piena conoscenza della lingua italiana e di quella ladina.

4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1.”

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (pubblicato nella G.U. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.), come da ultimo modificato dagli articoli 1 e 2 della legge 16 aprile 2002, n. 62 (pubblicata nella G.U. 16 aprile 2002, n. 89) dagli articoli 1 e 6 della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2005, n. 303, S.O.), concerne *“Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”*.

- Gli articoli contenuti nel titolo VII del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo modificati dal D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (pubblicato nella G.U. 27 dicembre

1993, n. 302, S.O.) e dall'articolo 1, legge 2 marzo 2004, 61 (pubblicato nella G.U. 11 marzo 2004, n. 59) e dall'articolo 6, comma 34 della legge 21 dicembre 2005, n.270 (pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2005, n. 303, S.O.) che per comodità di lettura si riportano con l'aggiunta dell'indicazione, tra parentesi, dei corrispondenti importi delle sanzioni pecuniarie espressi in euro, recitano:

“TITOLO VII

Disposizioni penali

Art. 94

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 (*ora da 5 a 25 euro*).

Art. 95

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 (*ora da 1291 a 5164 euro*).



Art. 96

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2065 euro*), anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto

a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2065 euro*).

Art. 98

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2065 euro*).

Art. 99

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000 (*ora da 309 a 1549 euro*). Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.



Art. 100

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2065 euro*).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste elettorali o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

Art. 101

Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati

Comma dichiarato incostituzionale con sentenza 8 - 23 novembre 2006, n. 394 (G.U. 29/11/2006 n. 47 Serie speciale)

Nota alla Lp n. 2

disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000 (*ora 2065 euro*), salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000 (*ora 206 euro*).

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (*ora 206 euro*).

Art. 103

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la



multa fino a lire 100.000 (*ora 51 euro*).

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000 (*ora 129 euro*).

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000 (*ora da 258 a 1291 euro*).

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (*ora da 516 a 2065 euro*).

Art. 104

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000 (*ora 1032 euro*). Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (*ora 2065 euro*).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 *(ora da 1032 a 2065 euro)*.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni *(ora da 1032 a 2065 euro)*.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 *(ora 2065 euro)*.

I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 *(ora da 1032 a 2065 euro)*.

Chiunque al fine di votare senza averne di-



ritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (*ora 2065 euro*).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (*ora 2065 euro*).

Art. 105

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Art. 107

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000 (*ora da 309 a 1032 euro*).

Art. 108

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'at-

to dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000 (*ora da 309 a 516 euro*). Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 (*ora da 103 a 309 euro*).

Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.

Art. 111

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto



elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Art. 114

OMISSIS

- La conversione in Euro delle sanzioni penali espresse in lire è effettuata ai sensi del d.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (pubblicato nella G.U. 8 luglio 1998, n. 157, S.O.), come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), concernente *“Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, n. 433”*.

- L'articolo 51 del D.Lgs. n. 213 del 1998 recita:

“Art. 51

Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradot-

ta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.”

NOTE ALL'ARTICOLO 42

- La legge 8 marzo 1989, n. 95 (pubblicata nella G.U. 17 marzo 1989, n. 64), come da ultimo modificata dall'articolo 9 della legge n. 120 del 1999 (pubblicata nella G.U. 3 maggio 1999, n. 101) dall'articolo 9 della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2005, n.303, S.O.), concernente *“Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570”*, dispone:

“Art. 1

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) aver assolto gli obblighi scolastici.



Art. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'art. 104, secondo comma, del

citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non sono stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune, che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

Art. 4

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla com-



missione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'art. 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per la cancellazione dall'albo.

Art. 5-bis

abrogato

Art. 6

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma



della lettera *a*) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere *a*) e *b*).

2. Alle nomine di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera *b*) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Art. 7 OMISSIS

Art. 8 OMISSIS

NOTE ALL'ARTICOLO 46

- Per la legge n. 53 del 1990 si veda la nota all'articolo 33.

- L'articolo 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990 recita:

“Art. 9

1. OMISSIS

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70 costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.”

NOTE ALL'ARTICOLO 49

-Per il Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 si veda la nota all'articolo 40.

NOTE ALL'ARTICOLO 53

- Per il Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 si veda la nota dell'art. 12

- L'articolo 32 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come inserito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (pubblicata nella G.U. 16 febbraio 1979, n. 47), dispone: **“32-bis.**

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le



certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.”

NOTA ALL'ARTICOLO 55

- Il Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2006, n. 23) e recentemente modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, reca “Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche”. L'articolo 1 recita:

1. *Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione^{VII}.*

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'*articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore^{VIII}.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

VII. Rubrica così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

VIII. Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.



- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti resistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali^{IX}.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.^X

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.^{XI}

- IX. Comma prima modificato dalla fogge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.
- X. Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.
- XI. Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

e) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma



3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta^{XII}.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o a casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori^{XIII}.

XII. Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

XIII. Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

NOTE ALL'ARTICOLO 60

- La legge 15 gennaio 1991, n. 15 (pubblicata nella G.U. 19 gennaio 1991, n. 16), come modificata dall'articolo 8 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (pubblicata nella G.U. 6 agosto 1993, n. 183), concerne "*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*".

- L'articolo 1 della legge n. 15 del 1991, come da ultimo modificato dalla legge n. 277 del 1993, (pubblicata nella G.U. 6 agosto 1993, n. 183) e l'articolo 2 della legge n. 15 del 1991 recitano:

"Art. 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente,

del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2


1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate

mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.”.

- L'allegato A al regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, (che reca disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili), in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, e richiamato dall'articolo 2, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, sostituito con l'allegato A al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*), reca il seguente simbolo:



Finito di stampare
nel mese di marzo 2012
da Litotipografia Alcione
Lavis – Trento